



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 ottobre 2009 (27.10)  
(OR. en)**

**14792/09**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0101 (CNS)**

---

---

**DROIPEN 132  
COPEN 204**

**RISULTATI DEI LAVORI**

---

del: Segretariato generale

alle: Delegazioni

---

n. prop. Com.: 11917/09 DROIPEN 60 COPEN 133 + ADD 1 + ADD 2

n. doc. prec.: 14552/1/09 REV 1 DROIPEN 125 COPEN 197

---

Oggetto: Proposta di decisione quadro del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali  
- Orientamento generale

---

In data 23 ottobre 2009 il Consiglio "Giustizia e affari interni" è pervenuto ad un orientamento generale sulla proposta di decisione quadro in oggetto, in attesa del parere del Parlamento europeo. Il testo convenuto figura nell'allegato.

DK, FR, IE, LT, MT, NL e SI mantengono una riserva d'esame parlamentare.

PROGETTO DI  
**DECISIONE QUADRO DEL CONSIGLIO**  
**sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, lettera c) e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue<sup>1</sup>:

- (1) L'Unione europea si è posta l'obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, in particolare il punto 33, il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell'Unione europea tanto in materia civile quanto in materia penale.
- (2) In ottemperanza alle conclusioni di Tampere, il 29 novembre 2000 il Consiglio ha adottato un programma di misure per l'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali<sup>2</sup>. L'introduzione al programma di misure stabilisce che il reciproco riconoscimento "deve consentire di rafforzare non solo la cooperazione tra Stati membri, ma anche la protezione dei diritti delle persone".

---

<sup>1</sup> I considerando non sono ancora stati tutti esaminati; il Consiglio ha chiesto ai suoi organi preparatori di esaminare i considerando e di mettere a punto il testo. Tuttavia, i seguenti considerando fanno parte del pacchetto che è sottoposto al Consiglio per approvazione: 8, 9, 10, 11, 18.

<sup>2</sup> GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

- (3) L'attuazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale presuppone che gli Stati membri ripongano fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia penale. La portata del principio del reciproco riconoscimento è strettamente vincolata a numerosi parametri, inclusi "meccanismi di protezione dei diritti [...] delle persone sospette"<sup>1</sup> e norme minime comuni necessarie ad agevolare l'applicazione del suddetto principio.
- (4) Il reciproco riconoscimento può realizzarsi soltanto in uno spirito di fiducia, cioè se non solo le autorità giudiziarie, ma tutti i soggetti coinvolti nel procedimento penale, considereranno le decisioni delle autorità giudiziarie degli altri Stati membri equivalenti alle proprie; ciò presuppone fiducia "non solo nell'adeguatezza della normativa dei propri partner, bensì anche nella corretta applicazione di tale normativa"<sup>2</sup>.
- (5) Sebbene tutti gli Stati membri siano firmatari della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'esperienza ha dimostrato che questa circostanza in sé non sempre assicura un grado sufficiente di fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Stati membri.
- (6) L'articolo 31, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea prevede "la garanzia della compatibilità delle normative applicabili negli Stati membri, nella misura necessaria per migliorare [la cooperazione giudiziaria in materia penale]". Le norme minime comuni dovrebbero incrementare la fiducia nei sistemi di giustizia penale di tutti gli Stati membri, che a sua volta dovrebbe generare una più efficace cooperazione giudiziaria in un clima di fiducia reciproca.
- (7) Tali norme comuni si dovrebbero applicare nell'ambito dell'interpretazione e della traduzione nei procedimenti penali. Onde rafforzare la fiducia necessaria tra gli Stati membri, la presente decisione quadro prevede norme comuni fondamentali, relative all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali nell'Unione europea, riconducibili alle tradizioni degli Stati membri nell'applicazione delle disposizioni pertinenti della CEDU.

---

<sup>1</sup> GU C 12 del 15.1.2001, pag. 10.

<sup>2</sup> COM(2000) 495 del 26.7.2000, pag. 4.

- (8) Il diritto all'interpretazione e alla traduzione per coloro che non comprendono la lingua del procedimento è contemplato dall'articolo 6 della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Le disposizioni della presente decisione quadro facilitano l'applicazione di tali diritti nella pratica. A tal fine la presente decisione quadro intende assicurare il diritto dell'indagato o dell'imputato all'interpretazione ed alla traduzione nei procedimenti penali onde salvaguardare il suo diritto ad un procedimento equo.
- (9) I diritti previsti dalla presente decisione quadro dovrebbero altresì applicarsi ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo nei limiti stabiliti dalla medesima. Gli Stati membri di esecuzione dovrebbero provvedere all'interpretazione ed alla traduzione a favore della persona ricercata che non comprenda o non parli la lingua del procedimento e assumerne i relativi costi.
- (10) Le disposizioni della presente decisione quadro dovrebbero assicurare, tramite un'assistenza linguistica adeguata e gratuita, la tutela del diritto dell'indagato o dell'imputato che non parla o non comprende la lingua del procedimento a capire sia i sospetti o l'accusa formulati a suo carico sia il procedimento, in modo da poter esercitare i propri diritti. L'indagato o l'imputato dovrebbe tra l'altro poter spiegare al suo avvocato la propria versione dei fatti, segnalare dichiarazioni con cui è in disaccordo e mettere il suo avvocato a conoscenza di eventuali circostanze da far valere a sua difesa. A tale proposito si ricorda che le disposizioni della presente decisione quadro prevedono norme minime. Gli Stati membri hanno la facoltà di ampliare i diritti previsti dalla presente decisione quadro al fine di assicurare un livello di tutela più elevato anche in situazioni non espressamente contemplate da detta decisione quadro. Il livello di tutela non dovrebbe mai essere inferiore alle norme previste dalla CEDU, secondo l'interpretazione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.

- (11) Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad assicurare l'interpretazione della comunicazione tra l'indagato o l'imputato ed il suo avvocato quando essi possano comunicare efficacemente nella stessa lingua né quando il diritto all'interpretazione è chiaramente usato per finalità estranee all'esercizio del diritto ad un processo equo nel procedimento in questione.
- (12) La decisione che dichiara superflua l'interpretazione o la traduzione dovrebbe essere soggetta ad un possibile riesame, conformemente alla legislazione nazionale. Tale riesame potrebbe ad esempio avvenire tramite una specifica procedura di denuncia, o nell'ambito di una procedura ordinaria di ricorso contro decisioni sul merito.
- (13) Un'assistenza adeguata dovrebbe essere inoltre fornita agli indagati o agli imputati con difficoltà uditive o di linguaggio.
- (14) L'obbligo di dedicare un'attenzione particolare agli indagati o agli imputati in posizione di potenziale debolezza, in particolare a causa di menomazioni fisiche che ne compromettono la capacità di comunicare efficacemente, costituisce il fondamento di una buona amministrazione della giustizia. I soggetti preposti all'esercizio dell'azione penale, le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie dovrebbero quindi provvedere affinché tali persone possano esercitare in modo effettivo i diritti previsti dalla presente decisione quadro, ad esempio prestando attenzione a qualsiasi potenziale vulnerabilità che compromette la loro capacità di seguire il procedimento e di farsi capire, e intraprendendo le azioni necessarie per garantire i diritti in questione.
- (15) Per garantire l'equità del procedimento, i documenti fondamentali, o almeno le parti rilevanti di tali documenti, dovrebbero essere tradotti a beneficio dell'indagato o dell'imputato. Spetta alle autorità dello Stato membro decidere quali siano i documenti da tradurre, conformemente alla legislazione nazionale. Alcuni documenti dovrebbero sempre essere considerati fondamentali e da tradurre, ad esempio la decisione che priva la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza.

- (16) La rinuncia al diritto alla traduzione scritta dei documenti dovrebbe essere inequivocabile, contemplare salvaguardie minime e non essere lesiva di alcun rilevante interesse di ordine pubblico.
- (17) La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la decisione quadro intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto ad un equo processo e i diritti della difesa.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 5 della presente decisione quadro, ove siano corrispondenti ai diritti garantiti dalla CEDU, siano applicate in modo coerente rispetto a quelle della CEDU e nella forma elaborata dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
- (19) Poiché l'obiettivo di stabilire norme minime comuni non può essere raggiunto attraverso iniziative unilaterali degli Stati membri e può essere realizzato solo a livello comunitario, il Consiglio può adottare talune misure conformemente al principio di sussidiarietà richiamato all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e definito all'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea. In conformità del principio di proporzionalità, sancito dall'ultimo degli articoli citati, la presente decisione quadro non va al di là di quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE QUADRO:

## Articolo 1

### **Ambito di applicazione**

1. La presente decisione quadro stabilisce norme relative al diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo.
2. Tali diritti si applicano a chiunque sia messo a conoscenza dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagato o imputato per un reato, dal momento in cui riceve tale informazione fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato.
3. La presente decisione quadro non si applica ai procedimenti che possono portare all'imposizione di sanzioni da parte di un'autorità diversa da una giurisdizione penale, nella misura in cui detti procedimenti non siano pendenti dinanzi ad una giurisdizione competente in materia penale.

## Articolo 2

### **Diritto all'interpretazione**

1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende o non parla la lingua usata nel corso del procedimento penale sia assistito da un interprete nella propria lingua madre o in un'altra lingua a lui comprensibile, al fine di garantire il diritto ad un procedimento equo. L'interpretazione, anche nella comunicazione tra l'indagato o l'imputato e il suo avvocato, è fornita nei procedimenti penali dinanzi alle autorità inquirenti e giudiziarie, ivi inclusi gli interrogatori della polizia, e in tutte le udienze, comprese le udienze interlocutorie necessarie ed eventualmente in altre circostanze. La presente disposizione lascia impregiudicata la legislazione nazionale relativa alla presenza di un avvocato in tutte le fasi del procedimento penale.

2. Gli Stati membri assicurano che una persona con difficoltà uditive riceva l'assistenza di un interprete, laddove opportuno.
3. Gli Stati membri assicurano che si accerti opportunamente, anche consultando l'interessato, se l'indagato o l'imputato comprende e parla la lingua usata nel corso del procedimento penale e se ha bisogno dell'assistenza di un interprete.
4. Gli Stati membri assicurano che durante il procedimento, conformemente alla legislazione nazionale, vi sia la possibilità di riesaminare la decisione che dichiara superflua l'interpretazione. Il riesame non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato in cui la contestazione della decisione in questione sia l'unico motivo di riesame.
5. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano l'assistenza di un interprete conformemente al presente articolo a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda o non parli la lingua usata nel corso dello stesso.

### Articolo 3

#### **Diritto alla traduzione dei documenti fondamentali**

1. Gli Stati membri assicurano che l'indagato o l'imputato che non comprende la lingua usata nel corso del procedimento riceva la traduzione, nella propria lingua madre o in un'altra lingua a lui comprensibile, di tutti i documenti fondamentali per garantire il diritto ad un procedimento equo, o almeno delle parti rilevanti di tali documenti, sempreché secondo la legislazione nazionale l'interessato abbia diritto di accedere ai documenti in questione .



2. Le autorità competenti decidono quali siano i documenti fondamentali da tradurre ai sensi del paragrafo 1. Tra i documenti fondamentali da tradurre, integralmente o estraendone le parti rilevanti, rientrano almeno gli ordini di carcerazione o decisioni equivalenti che privano la persona della libertà, l'atto contenente i capi d'imputazione e la sentenza, laddove tali documenti esistano.
3. L'indagato o l'imputato o il suo avvocato può presentare una richiesta motivata per la traduzione di altri documenti necessari all'esercizio effettivo del diritto alla difesa.
4. Gli Stati membri assicurano che durante il procedimento, conformemente alla legislazione nazionale, vi sia possibilità di riesame laddove non sia fornita la traduzione di un documento di cui ai paragrafi 2 e 3. Il riesame non comporta per gli Stati membri l'obbligo di prevedere un meccanismo separato in cui la contestazione della decisione in questione sia l'unico motivo di riesame.
5. Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo lo Stato membro di esecuzione assicura che le proprie autorità competenti forniscano a chiunque sia soggetto a tale procedimento e non comprenda la lingua in cui il mandato d'arresto europeo è redatto, o è stato tradotto dallo Stato membro emittente, la traduzione del documento in questione.
6. Fatta salva l'equità del procedimento, è possibile, ove opportuno, fornire una traduzione orale o un riassunto orale anziché una traduzione scritta dei documenti di cui al presente articolo.
7. La persona che ha diritto alla traduzione di documenti in forza del presente articolo può rinunciarvi in qualsiasi momento.

#### Articolo 4

### **Costi d'interpretazione e traduzione**

Gli Stati membri sostengono i costi d'interpretazione e traduzione derivanti dall'applicazione degli articoli 2 e 3 indipendentemente dall'esito del procedimento.

#### Articolo 5

### **Qualità dell'interpretazione e della traduzione**

Gli Stati membri adottano misure concrete per garantire un'adeguata qualità della traduzione e dell'interpretazione, cosicché l'indagato, l'imputato o la persona oggetto dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo sia pienamente in grado di esercitare i propri diritti.

#### Articolo 6

### **Clausola di non regressione**

Nessuna disposizione della presente decisione quadro può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali offerti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dalla legislazione degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato.

## Articolo 7

### **Attuazione**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il ...<sup>1</sup>.

Entro la stessa data, gli Stati membri trasmettono al Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente decisione quadro.

## Articolo 8

### **Relazione**

Entro il ...<sup>2</sup> la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, corredata, se del caso, da proposte legislative.

## Articolo 9

### **Entrata in vigore**

La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---

<sup>1</sup> 30 mesi dalla pubblicazione della presente decisione quadro nella *Gazzetta Ufficiale*.

<sup>2</sup> 42 mesi dalla pubblicazione della presente decisione quadro nella *Gazzetta Ufficiale*.